

SENTENZA

Sul ricorso presentato in data 24/10/2018 dall'Avv. Tizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caio e Sempronio, (omissis) avverso la decisione n. XX/2018 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto il 22/06/2018, depositata il 21/09/2018 e notificata per P.E.C. all'incolpato e al suo difensore in data 26/09/2018, nel procedimento disciplinare n. XXX/2016, con la quale è stata comminata all'Avv. Tizio la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi otto.

Il ricorrente, Avv. Tizio, è comparso personalmente; sono presenti i suoi difensori Avv.ti Caio e Sempronio che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

L'avv. Tizio è stato tratto a giudizio disciplinare per rispondere degli addebiti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

"1) per la violazione degli artt. 9 e 24, primo comma, NCDF, per avere, quale amministratore della Alfa, dato mandato a sè stesso, con evidente pericolo di conflitto di interesse con la parte rappresentata e pericolo di interferenze con lo svolgimento del suo incarico di amministratore della Alfa, proposto ben sei diverse azioni: 1) opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Beta avanti al Tribunale di Tempio Pausania R.G. n. XXX/2014; 2) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti il Tribunale di Tempio Pausania R.G. n. XXXX/2014; 3) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti il Tribunale di Verona R.G. n. XXXX/2014; 4) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Verona R.G. n. XXXX/2014; 5) istanza di conversione del pignoramento depositato in data 5.03.2015 nell'esecuzione R.G. n. XXX/2014; 6) ricorso ex art. 512 cpc nell'esecuzione R.G. n. XXX/2014".

In tempio Pausania e Verona dal 30.05.2014 all'attualità.

2) "per la violazione degli artt. 9, 68, I° comma, e 24 comma 5, NCDF, per essersi a luglio 2015, ossia a poco più di un anno dalla rinuncia al mandato di Gamma, nella sua qualità di amministratore della Alfa, autoaffidato l'incarico professionale di chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo n. XXX/2015 nei confronti della sua ex cliente Gamma prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto, e per essersi, sempre nella sua qualità di amministratore della Alfa, autoaffidato l'incarico professionale di intervenire, al fine di recuperare il credito portato nel decreto ingiuntivo, nell'esecuzione n. XXX/2014 a carico di Gamma, difesa in detta come in tutte le altre procedure

che la vedevano parte dai colleghi ed associati di studio, in palese conflitto di interesse”.

In Tempio Pausania da maggio 2015 all'attualità;

3) “per la violazione dell'art. 9, comma 2°, NCDF, per non aver al di fuori della sua attività professionale osservato i doveri di probità, dignità e decoro, concedendo nella sua qualità di amministratore della Alfa una dilazione di pagamento di circa 5 anni alla Società Gamma, debitrice della prima ed ex cliente dello stesso, con evidente vantaggio della debitrice e svantaggio della Alfa da lui rappresentata”.

In Verona a maggio 2015.

4) “per violazione degli artt. 9 e 4, 1° e 2° comma, NCDF per avere nella sua qualità di amministratore della Alfa demolito e fatto ricostruire senza le necessarie autorizzazioni amministrative la garitta posta all'ingresso del complesso immobiliare Alfa in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti; nonché per avere, dopo che il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola aveva ordinato la demolizione di detto manufatto e successivamente rigettato la domanda di concessione in sanatoria, fatto ricostruire per una seconda volta la garitta, che nel frattempo era stata distrutta da un incendio, sempre senza chiedere la necessaria concessione edilizia”. In Trinità D'Agultu e Vignola dal 13.06.2014 ad ottobre 201.”.

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato in data 3 novembre 2015 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, dall'Avv. Mevio, il quale lamentava che l'Avv. Tizio, dopo la nomina come amministratore della Alfa sita in Sardegna, avesse dato mandato a sé stesso nell'ambito di alcune azioni legali.

Tale mandato sarebbe stato conferito senza aver preventivamente convocato l'assemblea dei comunisti, della quale l'Avv. Mevio, in quanto proprietario di un'unità immobiliare fa parte.

Le azioni giudiziarie oggetto di esposto riguardano:

- opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da Beta avanti al Tribunale di Tempio Pausania avente R.G. n. XXX/2014;
- opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Tempio Pausania avente R.G. n. XXX/2014;
- opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Verona avente R.G. n. XXX/2014;
- opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avanti al Tribunale di Verona avente R.G. n. XXX/2014;
- istanza di conversione del pignoramento depositato in data 5 marzo 2015 nell'esecuzione avente R.G. n. XXX/2014;
- ricorso ex art. 512 c.p.c. nell'esecuzione avente R.G. n. XXX/2014.

Inoltre, veniva rappresentato come l'incolpato avesse dato mandato a sé stesso anche nel procedimento monitorio n. XXX/2015 nei confronti di una sua ex cliente, Gamma, prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto. Nell'esposto veniva lamentato come l'Avv. [RICORRENTE] si fosse auto-affidato, sempre quale amministratore della citata Alfa, l'incarico di recuperare il credito vantato nel decreto ingiuntivo contro la Gamma nell'esecuzione n. XXX/2014.

Viene sottolineato come la Gamma fosse assistita tanto nel procedimento monitorio quanto in quello esecutivo da colleghi associati di studio dell'Avv. Tizio.

Secondo l'Avv. Mevio alla Gamma era stata concessa dall'Avv. Tizio una dilazione del pagamento tale da arrecare un danno alla Alfa.

Infine, all'Avv. Tizio veniva contestato, sempre quale amministratore della Alfa, di aver fatto demolire e conseguentemente ricostruire la garitta posta all'ingresso del complesso immobiliare Alfa, senza richiedere le necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Il Comune di Trinità D'Agultu e Vignola aveva poi constatato la violazione e ordinato la demolizione della garitta, che ciò nonostante – a seguito di un incendio – veniva finanche ricostruita su incarico dell'Avv. Tizio.

Ricevuto l'esposto il COA di Verona chiedeva all'Avv. Tizio di controdedurre; questo vi provvedeva e depositava in data 18 novembre e 16 dicembre 2015 documenti inerenti i fatti di cui all'esposto.

Il fascicolo veniva trasmesso al CDD del Veneto.

Su richiesta del Consigliere Istruttore la sezione designata con delibera del 21 luglio 2017 archiviava alcune contestazioni in quanto deontologicamente irrilevanti ed apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. Tizio per le altre, approvando i capi di incolpazione sopra riportati.

Veniva svolta l'istruttoria dibattimentale con l'escussione dei testimoni richiesti dalla difesa.

In data 22 giugno 2018 la sezione dava lettura del dispositivo con cui riteneva insussistenti le violazioni deontologiche di cui ai capi di incolpazione 3) e 4); riteneva sussistenti quelle indicate ai capi di incolpazione 1) e 2), e per l'effetto il CDD del Veneto applicava all'Avv. Tizio la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi otto.

Avverso detta decisione, notificata in data 26 settembre 2018, l'Avv. Tizio a mezzo dei propri difensori ha proposto ricorso, depositato il 24 ottobre 2018 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD del Veneto, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della sanzione irrogata dal CDD del Veneto, voglia deliberare il non luogo a provvedersi con riferimento al capo di incolpazione n. 1), ed in parziale riforma della decisione impugnata applicare la sanzione disciplinare dell'avvertimento in relazione al capo di incolpazione n. 2).

L'Avv. Tizio nel proprio ricorso sostanzialmente deduce ed eccepisce:

- I) con riferimento al capo di incolpazione n. 1), errata interpretazione dei fatti con conseguente errata interpretazione della previsione di cui al comma 1 dell'art. 24 NCDF;
- II) con riferimento al capo di incolpazione n. 2), eccessività e sproporzione della sanzione applicata e vizio di motivazione in quanto non vengono indicati i criteri seguiti per la determinazione della stessa.
- III)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è da ritenersi parzialmente fondato.

Da accogliere è il primo motivo di doglianza perché nella condotta tenuta dall'Avv. Tizio non appare riscontrabile il denunciato conflitto di interesse atteso che lo stesso ha esperito azioni giudiziali conservative del patrimonio della Alfa amministrata, ovvero attività del tutto corrispondenti a quelle dovute da un amministratore. Le sei azioni giudiziarie contestate con il primo capo di incolpazione, difatti, sono oggettivamente volte a scongiurare la formazione di titoli esecutivi ovvero a paralizzarne gli effetti nei confronti della Alfa. Si tratta, infatti, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, di tre opposizioni esecutive e di un'opposizione distributiva.

Nella valutazione della condotta appare, inoltre, rilevante la circostanza per cui l'Avv. Tizio sia diventato amministratore della Alfa in un momento critico della stessa. Tale situazione ha comportato la necessità di assumere decisioni d'urgenza, anche in mancanza di delibera assembleare, che, comunque, successivamente ha sempre ratificato le azioni intraprese dall'Avv. Tizio.

Da ciò consegue la non sussistenza della violazione contestata con il primo capo di incolpazione.

Il secondo motivo, con il quale si chiede la rideterminazione della sanzione di otto mesi di sospensione, è solo parzialmente fondato.

Va, innanzitutto specificato che "la mancata indicazione [...] dei criteri per la scelta e la quantificazione della sanzione irrogata, non integrano alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all'offesa della dignità e del decoro della classe professionale" (cit. sent. CNF, 30 dicembre 2016, n. 375).

Fatta questa doverosa premessa, si osserva come all'Avv. Tizio sia stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi otto di cui si lamenta l'eccessività con riferimento al secondo capo di incolpazione stante appunto la insussistenza della incolpazione di cui al primo capo.

Sul punto si osserva come appaia pacifico che l'Avv. Tizio abbia assunto incarichi contro una parte già assistita prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del rapporto, come ammesso anche dallo stesso ricorrente, con conseguente conflitto di interessi. Tuttavia la sanzione disciplinare è unica anche quando vengano contestati più addebiti nell'ambito del medesimo procedimento, in quanto la dosimetria consegue dalla valutazione complessiva della condotta del soggetto e non dalla semplice sommatoria delle sanzioni previste per le singole fattispecie. Non vi è dubbio che una diversa commisurazione della sanzione debba discendere, come nel caso di specie, dalla riforma di un capo condannatorio.

La condotta contestata all'Avv. Tizio riguarda l'assunzione di un incarico contro la parte già assistita, fattispecie ascrivibile agli artt. 24, c. 5 (conflitto di interesse) e 68, 1° NCD, (Assunzione di incarichi contro una parte già assistita), condotta che comporta altresì violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e, soprattutto, indipendenza prescritti dall'art. 9 NCDF.

Là dove, come nel caso di tale ultima disposizione, sia prevista una cornice sanzionatoria specifica si deve avere riguardo al disposto dell'art. 20 NCDF, il cui secondo comma stabilisce che ove non sia prevista una sanzione

disciplinare si applicano quelle previste dagli artt. 52 lett. c) e 53 L. n. 247/2012, da individuarsi e determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 NCDF.

Qualora, come nel caso di specie, la violazione sia riconducibile anche ad una delle ipotesi tipizzate, ai sensi dell'art. 20 NCDF, viene applicata la sanzione ivi espressamente prevista. Da ciò consegue come nel caso che occupa la cornice sanzionatoria dell'art. 9 sia da ricondursi a quelle degli artt. 24 co. 5° e 68, c. 1 NCDF.

L'art. 24 co. 5° NCDF prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense da uno a tre anni, mentre l'art. 68 co. 1° NCDF prevede la medesima sanzione ma da mesi due a mesi sei. La cornice edittale da cui partire nella valutazione complessiva è quella di cui all'art. 24 co. 5° NCDF perché più elevata.

Tanto premesso va considerato che la determinazione concreta della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente.

Nel caso di specie, la mancanza di un rilevante pregiudizio per la parte assistita e la declaratoria di non sussistenza del primo capo di incolpazione giustificano l'applicazione della sanzione attenuata; diversamente da quanto richiesto dal ricorrente, questa non è da individuarsi nell'avvertimento, bensì nella sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso deliberando il non luogo a provvedimento disciplinare in relazione al capo di incolpazione n. 1) ed applicando all'Avv. Tizio, in riforma della sanzione irrogata dal CDD del Veneto, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due per la violazione di cui al capo di incolpazione n. 2).

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2021